



Delibera della Giunta Regionale n. 354 del 09/09/2013

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 2 Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio

Oggetto dell'Atto:

POSIZIONI DI DEBITO E CREDITO CON EQUITALE SUD S.P.A. - DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso

- a) che Equitalia Sud s.p.a., agente della riscossione, facendo seguito a contatti informali con l'Amministrazione, con e-mail del 15 aprile 2013, ha trasmesso la comunicazione n. di prot. 265082 ad oggetto "*compensazione su eccedenza su cartella n. 07120090104965338000*", con la quale ha rappresentato le risultanze di un'eccedenza a credito della Regione Campania di Euro 4.997.634,060, riferita alla suddetta cartella, e la presenza di un numero rilevante di carichi a debito scaduti e non movimentati per un importo complessivo alla data dell'elaborazione pari ad Euro 1.808.965,23, di cui ha fornito un elenco riepilogativo, prefigurando l'ipotesi di una compensabilità tra la massa debitoria ed il credito;
- b) che l'agente della riscossione, da ultimo, con e-mail del 9 luglio 2013, assunta al prot. sotto il n. 2013.0499609 del 10 luglio 2013, ha poi fatto pervenire gli estratti di ruolo rappresentativi di tutti i carichi in formato *pdf*, che sono allegati sub A e sub B al presente atto deliberativo quale parte sostanziale ed integrante dello stesso, unitamente alla segnalazione della sussistenza di altre eccedenze minori a credito della Regione, oggetto di analoga compensazione, di cui all'allegato C;
- c) che, successivamente lo stesso agente della riscossione, con e-mail del 10 luglio 2013 assunta al prot. con n. 2013.0501468 in pari data ha segnalato l'estrapolazione dalla compensazione delle cartelle n. 07120130081849712; n. 07120130092598282; 07120130092598585; 07120130096255008 in quanto o ancora ricorribili o non ancora notificate, segnalando l'aggiornamento del valore dei ruoli compensabili in complessivi Euro 1.741.856,12 a fronte di una eccedenza a favore della Regione per complessivi Euro 5.133.917,88;
- d) che l'eccedenza della richiamata cartella n. 07120090104965338000 deriva quasi integralmente dall'avvenuta iscrizione a ruolo, da parte dell'Agenzia delle Entrate delle somme relative ad avvisi di accertamento emessi per omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) degli anni 2000 e 2002, rispettivamente identificati con i riferimenti RED070601697/2008 e RED0700601713/2008 successivamente oggetto di sgravio da parte dei competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, giusta provvedimento n. di protocollo 126012 del 24 novembre 2010 in autotutela;
- e) che, nelle more della formalizzazione del richiamato provvedimento di sgravio, Equitalia Sud s.p.a., anche attraverso le procedure previste dall'articolo 48bis del D.P.R. n. 602/1973, ha provveduto ad estinguere il debito oggetto della cartella n. 07120090104965338000, determinando così le condizioni per ottenerne il rimborso, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- f) che le numerose posizioni debitorie risultano essere riconducibili a diverse tipologie di credito e ad una moltitudine di soggetti creditori (Agenzia delle Entrate – vari Uffici, Agenzia del Demanio, I.N.A.I.L. - varie sedi, I.N.P.S. - varie sedi, Ministero delle Comunicazioni, Uffici tributari e Comandi di Polizia municipale di vari Comuni, Provincia di Avellino, I.C.E., Consorzi di bonifica vari, etc.);

Considerato

- a) che la Regione Campania, quale soggetto esercitante attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sussistendone i presupposti, ha chiesto il rimborso dell'eccedenza

- risultante dalla dichiarazione I.V.A. 2012, anno d'imposta 2011, nella misura massima consentita dalla disciplina di settore, pari ad €17.497.506,00;
- b) che l'Agenzia delle Entrate, con comunicazione del 20 marzo 2013, assunta al protocollo sotto il n. 2013.0207052 del 21 marzo 2013, nell'ambito dell'istruttoria della richiamata richiesta di rimborso, ha invitato la Regione a produrre una serie di documenti ed elementi;
 - c) che gli adempimenti richiesti dall'Agenzia delle Entrate sono in corso di svolgimento;
 - d) che il primo comma dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472, recante *"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"*, prevede che *"nei casi in cui l'autore della violazione ..." vanta "un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo."*
 - e) che il secondo comma del medesimo articolo prevede, inoltre, che *"In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito"*.
 - f) che la stessa Agenzia delle entrate al punto B del richiamato invito n. di prot. 2013.0207052 del 21 marzo 2013, nell'ambito dell'istruttoria per il rimborso I.V.A. ha richiesto – tra l'altro – copia del pagamento e/o atto di regolarizzazione dei carichi pendenti presso l'Agente della riscossione facenti capo alla Regione Campania, ivi compresi quelli riferiti all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro le Malattie e al Patrimonio ex Orfani Militari Napoli, in quanto confluiti nell'Ente Regione;
 - g) che l'articolo 26 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, disciplina il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite;
 - h) che, ai sensi dell'attuale disciplina sulla riscossione coattiva, le somme a debito continuano a generare interessi passivi giorno per giorno e che le possibili iniziative in termini di attivazione di procedure esecutive sulle partite a debito potrebbero generare l'addebito di ulteriori costi di recupero, come per legge;

Rilevato

- a) che la massa di crediti iscritti a ruolo a carico della Regione risulta essere di svariata natura (tributi erariali e locali, sanzioni per violazioni al codice della strada, contributi di bonifica, contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, etc.), con conseguenziale complessità nell'individuare con immediatezza e certezza gli uffici titolari della trattazione delle singole posizioni, e con l'ulteriore complessità rappresentata dal fatto che molte delle pretese creditorie sono riferite ad annualità non recenti, anche antecedenti il 2000;
- b) che, presumibilmente, almeno per le questioni più datate, le attività istruttorie, comunque doverose, necessarie per valutare la ragione del credito iscritto a ruolo e la relativa fondatezza ed attualità, non potranno essere svolte in tempi brevi;
- c) che la stessa ricostruzione della situazione giuscontabile delle partite che hanno generato le eccedenze registratesi sulle 27 cartelle di pagamento di cui all'allegato C al presente provvedimento risulta egualmente complessa e non effettuabile rapidamente;
- d) che, in relazione al maturare di interessi passivi sulle partite debitorie oggetto di iscrizione a ruolo ed alla possibilità che venga anche parzialmente sospeso il rimborso I.V.A. in istruttoria o comunque nettizzato del valore di parte di tali carichi, sussista l'interesse dell'Amministrazione a definire tempestivamente la compensazione prefigurata dall'Agente della riscossione, con conseguenziale sblocco ed acquisizione

alle casse regionali di circa 3,3milioni di Euro, altrimenti esposte a progressiva erosione ed adempiendo, così, nell'unica modalità che appare compatibile con i tempi di opportuna chiusura della vicenda, alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate di regolarizzazione dei carichi pendenti con l'agente della riscossione nell'ambito della richiamata istruttoria del rimborso I.V.A.;

Dato atto

- a) che per evitare l'ulteriore nocumento per l'Amministrazione derivante dalla maturazione di interessi passivi sulla massa debitoria, per rimuovere la cause che impediscono l'incasso dell'eccedenza totale a credito ed evitare contestualmente i riflessi negativi sulla procedura di rimborso del credito I.V.A., il percorso giuridico più idoneo appare essere il ricorso alla compensazione;
- b) che nell'ipotesi che taluna delle pretese creditorie oggetto di iscrizione a ruolo, a seguito dei complessi accertamenti da svolgersi da parte dei diversi settori in occasione delle successive sistemazioni contabili, dovesse risultare priva di ragioni giuridiche, anche per circostanze sopravvenute ed allo stato ignote, non sarebbe pregiudicata la ripetizione, anche ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile e dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112/1999;

Ritenuto

- a) che sussista l'interesse concreto ed attuale dell'Amministrazione a consentire la compensazione delle partite segnalate da Equitalia sud s.p.a. con la richiamata comunicazione n. 265082 del 15 aprile 2013, come successivamente aggiornata con le richiamate comunicazioni e-mail nn. di prott. 2013.0499609 e 2013.0501468 del 10 luglio 2013, e segnatamente, dell'eccedenza a credito di euro 4.997.634,06, riferita alla cartella n. 07120090104965338000 come pure di quelle complessivamente derivanti dalle altre 26 cartelle esattoriali oggetto della comunicazione e-mail del medesimo agente della riscossione del 9 luglio 2013, per ulteriori Euro 136.283,82, con la massa di carichi a debito scaduti e non movimentati, per un importo complessivo aggiornato in Euro 1.741.856,12, con un saldo attivo alla data dell'elaborazione di Euro 3.392.061,76;
- b) di dover pertanto autorizzare la compensazione dell'eccedenza totale a credito con la massa debitoria, così come segnalate da Equitalia Sud s.p.a.;
- c) che, anche in relazione alla moltitudine ed alla diversificazione tipologica delle posizioni di credito e debito, e quindi di voci elementari di entrata/uscita di bilancio interessate, che non consentono un'agevole individuazione delle strutture aventi competenza *ratione materiae*, gli estratti di ruolo rappresentanti le partite passive giuridicamente compensabili e l'elenco delle cartelle esattoriali in relazione alle quali si sono prodotte delle eccedenze, così come riportate negli allegati A, B e C al presente provvedimento, debbano essere trasmessi a tutte le strutture organizzative complesse dell'Amministrazione, incaricando i dirigenti preposti a svolgere le attività, per quanto complesse comunque necessarie, per individuare, tra le voci di credito e la massa passiva, le posizioni riconducibili alla propria competenza al fine di:
 - c.1) verificare la genesi dell'eccedenza a credito, avendo cura di provvedere, posizione per posizione, alle pertinenti sistemazioni contabili;
 - c.2) verificare la sussistenza o meno della ragione del debito, anche in termini di attualità, provvedendo, all'esito, alle pertinenti sistemazioni contabili ed ad ogni altro eventuale adempimento gius-contabile consequenziale;
 - c.3) mettere in atto, in caso dovesse emergere che taluna delle posizioni debitorie fosse priva di ragioni giuridiche, anche per circostanze sopravvenute ed allo stato ignote, ogni

utile azione per la ripetizione, anche ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile e dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112/1999;

Visti

Il D.P.R. n.602/1973

Il D.lgs. n.472/1997

Il D.lgs. n.112/1999

La L.R. n.7/2002

Propone e la Giunta, all'unanimità,

DELIBERA

1. di autorizzare la compensazione delle partite segnalate dal Equitalia Sud s.p.a. con la richiamata comunicazione n. 265082 del 15 aprile 2013 e con le successive e-mail nn. di prott. 2013.0499609 e 2013.0501468 del 10 luglio 2013, così come riportate negli estratti di ruolo e nella tabella riepilogativa delle cartelle in relazione alle quali si sono generate delle eccedenze, rappresentate negli allegati A, B e C al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con un saldo a credito per l'Amministrazione, alla data delle elaborazioni fornite dal medesimo agente della riscossione, di Euro 3.392.061,76, ad esclusione delle cartelle n. 07120130081849712; n. 07120130092598282; n. 07120130092598585; n. 07120130096255008 in quanto non ancora notificate o ancora ricorribili.
2. di incaricare i dirigenti preposti a ciascuna struttura complessa dell'Amministrazione di svolgere tempestivamente le attività necessarie per individuare, tra le voci di credito e la massa passiva oggetto della compensazione, le posizioni riconducibili alla propria competenza al fine di:
 - a) verificare la genesi dell'eccedenza a credito, avendo cura di provvedere, posizione per posizione, alle pertinenti sistemazioni contabili;
 - b) verificare la sussistenza o meno della ragione del debito, anche in termini di attualità, provvedendo, all'esito, alle pertinenti sistemazioni contabili ed ad ogni altro eventuale adempimento consequenziale;
 - c) mettere in atto, in caso dovesse emergere che taluna delle posizioni debitorie fosse priva di ragioni giuridiche, anche per circostanze sopravvenute ed allo stato ignote, ogni utile azione per la ripetizione, anche ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile e dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112/1999;
3. di incaricare i dirigenti preposti a ciascuna struttura complessa dell'Amministrazione di comunicare le attività poste in essere ai sensi del precedente punto 2 al Coordinatore dell'Area 8, al quale viene attribuito il compito di monitorare il procedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento ad Equitalia Sud s.p.a. e, per l'esecuzione, a tutti i Dipartimenti, a tutte le Aree Generali di Coordinamento al fine dell'inoltro a tutti i tutti i Settori, nonché al Capo di Gabinetto.